

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Convivenza, potere di fatto sulla casa, detenzione qualificata, sussistenza

La convivenza more uxorio determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.02.2017, n. 4685

...omissis...

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata illegittimità della sentenza per incertezza sul contenuto e impossibilità di esecuzione e si contesta che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato la proprietà dei beni in capo all'appellante, nè avrebbe deciso sulle eccezioni di parte appellata relativamente alla indeterminatezza dei beni riportati nell'inventario, con la conseguenza che la sentenza, nella parte in cui ha escluso dalla restituzione i beni strettamente connessi alle necessità dei figli, necessiterebbe di interpretazione.

2. Con il secondo motivo è denunciata omessa pronuncia sull'eccezione, riproposta in appello, con cui la sig.ra jjjj. contestava la genericità dell'elenco dei beni oggetto di domanda restitutoria, e omessa o comunque insufficiente motivazione riguardo argomenti rilevanti e decisivi della controversia.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 219, 1100, 1190 e 2697 c.c. , artt. 115 e 116 c.p.c. , e si contesta, nell'ordine: a) l'ammissibilità della domanda subordinata, con la quale l'appellante jjjjjjjj. aveva chiesto il riconoscimento della proprietà dei beni ad esclusione di quelli per i quali non fosse stata raggiunta la prova piena della titolarità; b) la valenza delle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto sia del contenuto generico sia della scarsa attendibilità dei testimoni; c) il deferimento del giuramento suppletivo alla convenuta jjjjj

4. Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione, anche in riferimento all'art. 116 c.p.c. , e si contesta la mancata specificazione dei beni "strettamente connessi alle necessità dei figli", che erano stati esclusi dalla condanna alla restituzione, e il mancato esame delle eccezioni formulate dalla parte appellata.

4.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

4.2. La valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se, come nella specie, sorretta da congrua motivazione che dia conto delle ragioni del convincimento (ex plurimis, Cass., 02/08/2016, n. 16056).

4.3. Inammissibile risulta anche la censura riguardante il deferimento del giuramento suppletorio, strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta semiplena probatio e alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione (ex plurimis, Cass., 10/02/2016, n. 2676). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la sig.ra hhhhhT. aveva ammesso che parte degli oggetti ed arredi erano stati acquistati dal sig. hhhhhh. e dai suoi familiari, e che le prove testimoniali confortavano l'assunto, sicché la domanda di restituzione non era del tutto sfornita di prova.

4.4. Non sussiste la denunciata duplice omissione di pronuncia: l'accoglimento della domanda di restituzione contiene infatti sia l'accertamento della proprietà dei beni in capo al sig. hhhhhh., sia l'implicito rigetto dell'eccezione di genericità dell'elenco, atteso che la specificità dell'elenco costituisce presupposto logico della pronuncia restitutoria (ex plurimis, Cass., 04/10/2011 n. 20311).

4.5. Nemmeno sussiste il vizio di motivazione, posto che la Corte territoriale ha chiarito le ragioni dell'accoglimento della domanda di restituzione dei beni indicati nell'elenco prodotto in allegato alla citazione introduttiva, richiamando l'esito dell'istruzione probatoria.

4.6. Priva di fondamento risulta anche la denuncia di violazione delle norme in materia di comunione dei beni, la cui disciplina non poteva trovare applicazione in assenza di allegazione di titolo negoziale. La convivenza more uxorio determina infatti, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata (tra le altre, Cass., 21/07/2013, n. 7214).

5. La ricorrente lamenta, inoltre, con il primo e con il quarto motivo, l'indeterminatezza dell'elenco dei beni oggetto di restituzione, assumendo di avere formulato la relativa eccezione, sulla quale peraltro la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata, e quindi denuncia la nullità della sentenza per la genericità del dictum, nella parte in cui non precisa quali beni rimangono esclusi dalla restituzione essendo "strettamente connessi alle necessità dei figli".

5.1. Si è già detto, a proposito della censura riguardante la genericità dell'elenco dei beni, che non sussiste omessa pronuncia. Si può aggiungere che la valutazione coinvolge un apprezzamento fattuale che spetta soltanto al giudice del merito, e quindi non è comunque riesaminabile in sede di giudizio di legittimità, tanto più se, come nella specie, non sono precisate le ragioni per cui le indicazioni contenute nell'elenco - che neppure viene riportato nel ricorso - non avrebbero consentito di individuare gli oggetti di arredamento e personali che l'ex convivente chiedeva in restituzione.

5.2. Infondata, infine, è la censura di indeterminatezza del decisum, avuto riguardo alla esclusione, dall'obbligo di restituzione, dei "beni strettamente connessi alle necessità dei figli" della coppia di ex conviventi more uxorio. In disparte la questione dell'interesse in capo alla ricorrente - soggetto tenuto alla restituzione dei beni indicati nell'elenco - a lamentare l'indeterminatezza del decisum, si deve osservare che il dispositivo adottato dalla Corte d'appello sul punto non è altro che la trasposizione di quanto già statuito dal giudice della famiglia il quale, secondo quanto si legge nella sentenza qui impugnata, ha assegnato la casa familiare alla sig.hhhhhhh. con i beni strettamente necessari alle necessità dei figli rimasti a vivere con la madre, a salvaguardia dell'interessi dei predetti. La Corte d'appello ha correttamente assegnato prevalenza a tale interesse, rimettendo l'individuazione di tali beni alle stesse parti, ovvero alla sede propria della risoluzione dell'eventuale conflitto che, in quanto involge valutazioni complesse - età dei figli, abitudini di vita della coppia e quindi dei figli -, non può che fare capo al giudice della famiglia, in sede di specificazione della statuizione già pronunciata.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017.